



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 206
Stagione Sportiva 2013/2014

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 156/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviare i termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale – stagione sportiva 2014/2015;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

- che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:
- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11,00 del giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13,00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di giustizia sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete